Parere del Consiglio di stato al decreto attuativo del titolo abilitante a lavorare in edilizia

Cantieri, stop se c'è colpa grave

Non basta il decesso a sospendere la patente a crediti

DI DANIELE CIRIOLI

l morto non basta a far scattare d'obbligo la sospensione della patente; ci vuole anche la colpa grave del da-tore di lavoro, del suo delegato o del dirigente. Lo evidenzia il parere del consiglio di stato n. 01090/2024 sullo schema di decreto attuativo della patente a crediti nei cantieri, al via dal prossimo 1° ottobre, rilevando un certo arretramento del regime sanzionatorio rispetto al dettato normativo (art. 27 del dl n. 19/2024) che, invece, vede la sospensione sempre come una facoltà ri-messa agli ispettori da utilizzare in presenza d'infortuni anche con conseguenze dell'inabilità e non solo della morte del lavoratore (peraltro anche senza colpa grave).

Sicurezza sul lavoro. Con il parere del Consiglio di stato può dirsi al completo l'opera "patente a crediti", introdotta dall'art. 29 del dl n. 19/2024 convertito dalla legge n. 56/2024, al fine di rafforza-

re il contrasto del lavoro nero, nonché d'incrementare la sicurezza sul lavoro. La disciplina, definita «Sistema di quali-ficazione delle imprese e dei la-voratori autonomi tramite crediti» entrerà in vigore il 1° ottobre. Da tale data, imprese e lavoratori autonomi dovran-no possedere il nuovo documento per poter lavorare nei cantieri edili, a eccezione di quanti effettuano forniture o prestazioni di natura intellettuale. In merito all'entrata in vigore, il parere del Consiglio di stato raccomanda di pubblicare il decreto in gazzetta uffi-ciale e di farlo entro il 30 settembre, perché solo così si potrà ritenere legittima l'entrata in vigore il 1° ottobre.

La sospensione della patente. Lo schema di decreto attuativo, che si compone di 10 articoli, disciplina, tra l'altro, due ipotesi di sospensione cautelare della patente a crediti: una obbligatoria, l'altra facoltativa. Lo stop è obbligatorio quando nei cantieri si verificano infortuni da cui derivi



Palazzo Spada, la sede del Consiglio di stato

la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente, almeno a titolo di colpa grave. Lo stop è una possibilità decisa dall'ispettore, invece, nel caso di infortuni da cui derivi l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o un'irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile sempre al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente e pur sempre a titolo di colpa grave. Dunque, in ogni caso, obbliga-

torio o facoltativa che sia, lo stop può esserci solo e soltanto in presenza di «almeno colpa grave» del datore di lavoro, del suo delegato o del dirigente. Il Consiglio di stato fa notare che questa è una novità rispetto alla norma di delega (comma 8, art. 27 del dl n. 19/2024), la quale dispone piuttosto che l'Inl «può sospendere in via cautelare la patente» in qualunque caso d'infortunio, sia mortale sia d'inabilità del lavoratore, peraltro anche senza la «colpa grave» del

trasgressore. In tal modo, dunque, risulta ristretta l'area discrezionale all'ispettorato. Si tratta di una scelta del decreto attuativo, al quale il legislatore ha demandato il compito di dettare la disciplina e di definire «i presupposti e il procedimento» per l'adozione dei relativi provvedimenti. La scelta di prevedere solo in caso di «colpa grave» l'irrogazione del provvedimento di stop può ri-tenersi compatibile, conclude il Consiglio di stato, a patto che non venga del tutto eliso il carattere discrezionale del provvedimento, per esempio, facendo salva la diversa motivata valutazione dell'Inl fondata sull'assoluta esclusione di rischi per la sicurezza dei lavoratori. Questo, chiosa il consiglio, «anche alla luce dell'elevato livello di violazione delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori che a tutt'oggi si registra nel nostro Paese, all'origine di un numero del tutto inaccettabile di vittime del lavoro».

© Riproduzione riservata—

Salvaguardia con mobilità scaduta ante Fornero

Ha diritto alla pensione di vecchiaia in deroga alla riforma Fornero anche il lavoratore che, dopo il licenziamento collettivo, ha visto scadere il collocamento in mobilità prima del 4 dicembre 2011, data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 06/12/2011, n. 201, che ha introdotto criteri più stringenti per il pensionamento: la procedura di cui alla legge 23/07/1991, n. 223 rientra fra le ipotesi di «risoluzione unilaterale» del rapporto di lavoro che meritano la «salvaguardia» prevista dall'articolo 1, comma 194 lettera d) della legge 27/12/2013, n. 147, in favore dei soggetti che si trovano senza strumenti di sostegno al reddito né possono andare in pensione a causa dei criteri più restrittivi. Così la Corte di cassazione, sez. lavoro, nell'ordinanza n. 23414 del 30/082024.

Accolto il ricorso proposto dal lavoratore: sbaglia la Corte d'appello a riformare la decisione del Tribunale, rigettando la domanda dell'interessato che vuole andare in pensione in deroga ai requisiti più rigorosi della Fornero. E l'errore sta nel ritenere che il licenziamento collettivo in cui è stato coinvolto il lavoratore non costituirebbe una risoluzione unilaterale del rapporto cui la legge di stabilità 2014 offre salvaguardia rispetto al giro di vite della riforma.

La disposizione s'inserisce in una serie di interventi che hanno previsto deroghe alla Fornero, disponendo che si continuassero ad applicare i requisiti di accesso alla pensione in vigore prima del decreto 201/11: ne beneficia una platea di lavoratori che prima della stretta aveva posto fine al rapporto confidando di maturare il diritto alla quiescenza, avvalendosi dell'incentivo all'esodo (i famosi esodati), ma anche di mobilità, integrazione al reddito a carico dei fondi di solidarietà, prosecuzione volontaria della retribuzione, esonero, aspettativa speciale per l'assistenza ai figli disabili gravi. Si finirebbe per vanificare la finalità di salvaguardia se si negasse la deroga al lavoratore al quale risulta scaduta la mobilità dopo il licenziamento collettivo.

Dario Ferrara

PRONTI 1,3 MLN

Trattenere
gli infermieri
in Europa

Trattenere infermieri nei rispettivi sistemi sanitari e rendere la professione più attraente. È l'obiettivo dell'accordo firmato ieri dalla Commissione europea e dall'uffi-cio regionale dell'Oms, finanziato con 1,3 milioni di euro dal programma Eu4Health. protocollo comporterà la realizzazione di una serie di attività in vari stati dell'Unione per un periodo di 36 mesi. Un'attenzione particolare sarà rivolta ai paesi che registrano notevoli carenze di operatori sanitari, in particolare di infermieri, come ad esempio l'Italia. I finanziamenti saranno impiegati per ideare piani d'azione per il reclutamento e programmi di tutoraggio volti ad attrarre una nuova generazione di in-fermieri, per elaborare valutazioni d'impatto relative al personale infermieristico al fine di comprendere i problemi alla base di tali carenze strutturali e sviluppare strategie per migliorare la salute e il benessere degli infermie-ri, e per offrire opportunità di formazione e iniziative volte a garantire che il personale sanitario possa sfruttare i vantaggi della trasformazione digitale.

Operatori sociosanitari, cambia la formazione

Nuovi percorsi formativi per gli Operatori sociosanitari (Oss) e istituzione della figura dell'assistente infermiere. Sono queste le principali novità dell'accordo tra governo, regioni e Province autonome in materia di revisione del profilo professionale dell'operatore so-ciosanitario e dell'istituzione del profilo professionale di assistente Infermiere. Il ministero della salute, lo scorso 8 agosto, ha trasmesso il provvedimento alla Conferenza stato-regioni al fine di recepire i previsti pareri in una delle prossime sedute utili. Nel frattempo, da quanto risulta ad Italia Oggi, sono state convocate per il 19 settembre due riunioni, a cui parteciperanno esperti del ministero della salute e del ministero dell'economia, con l'obiettivo di definire gli ultimi aspetti tecnici. Nello specifico il documento prevede nuovi percorsi formativi per l'Oss per garantire una maggiore uniformità di contenuti poiché, secondo il provvedimento, l'operatore sociosanitario è colui che . svolge attività finalizzate a soddisfare i bisogni primari e favorire il benessere e l'autonomia delle persone assistite in ambito sanitario, sociosanitario e sociale. La formazione avrà una durata complessiva non inferiore a 1000 ore da svolgersi in un periodo di tempo non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi; il corso sarà strutturato in due moduli: il primo sulle competenze di base e il secondo utile a sviluppare competenze professionalizzanti. In questo modo l'operatore sarà pronto ad operare nei contesti sanitari, sociosanitari e socioassistenziali, presso i servizi e le strutture ospedaliere e distrettuali, territoriali, residenziali, semi-residenziali, presso le strutture scolastiche, le strutture penitenziarie, in strutture psichiatriche e setting ambulatoriali. Invece la nuova figura professionale dell'Assistente Infermiere avrà come compito quello di fornire assistenza diretta di tipo sanitario e supporto gestionale, organizzativo e formativo; in rapporto alla gravità clinica dell'assistito, svolgerà le proprie attività secondo le indicazioni dell'infermiere e in collaborazione e integrazione con gli altri operatori; infine dovranno seguire un corso di formazione di una durata complessiva di almeno 50 ore da svolgersi tra i 6 e i 12 mesi

Pasquale Quaranta

——© Riproduzione riservata –